



NOVITÀ IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DELLA PESCA

Gualtiero FAZIO


L'etichetta e l'etichettatura rappresentano il primo contatto del consumatore con il prodotto alimentare.

E' un contratto/accordo tra il produttore ed il cliente/consumatore.





In media, i consumatori europei maneggiano i prodotti per circa 35 secondi prima dell'acquisto.



Food Labelling to Advance Better Education for Life

A pan-European project which has explored the impact of food labelling among consumers in Europe



The project results show how average attention to nutrition labels is between just 25 and 100 milliseconds. This is too brief a period for the information to be processed meaningfully. Consumers need to be motivated to engage with nutrition information – for instance, by having a health goal – in order to pay greater attention to nutrition labels.



Reg. UE n. 1169/2011 (FIC - Food Information for Consumers) (FIAC - Fornitura Informazione Alimenti Consumatori)

Reg. UE n. 1379/2013 (CMO - Common Organisation of the Markets)







- Le nuove regole sull'etichettatura degli alimenti in vigore dal prossimo 13 dicembre potrebbero far aumentare del 22% le vendite di pesci, molluschi e crostacei. Ne è convinta la Federcoopesca-Confcooperative, a proposito della direttiva che entrerà in vigore il prossimo 13 dicembre che riguarda, tra i vari alimenti, anche pesci, molluschi e crostacei.

REGOLAMENTO (UE) N. 1379/2013 dell'11 dicembre 2013

art. 47

Regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione. Le regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione, in particolare continuano ad applicarsi:

Reg.(CEE) n. 2136/89 norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini.

Reg.(CEE) n. 1536/92 norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita.

Reg. (CE) n. 2406/96 norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca. (freschezza)

Reg.(CEE) n. 3703/85 modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati

REGOLAMENTO (UE) N. 1379/2013 dell'11 dicembre 2013 - Allegato I

	Codici NC	Designazione delle merci			
а	0301	Pesci vivi			
	0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304			
	Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce				
	0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati			
b	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affum farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce, atti all'alimentazione umana				
С	0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana			
	0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana			
е	1212	Alghe			

Salicornia (Asparago o Finocchio) di mare, chiamata anche Alga di mare

Specie di pianta succulenta ad ampia diffusione nella regione Mediterranea, ampiamente diffusa in Europa, Asia ed America settentrionale presso acquitrini salmastri o in prossimità di acque stagnanti.





REGOLAMENTO (UE) N. 1379/2013 dell'11 dicembre 2013 - Allegato I

	Codici NC	Designazione delle merci
f	1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – Oli di fegato di pesci e loro frazioni – Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato
g	1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
h	1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce
i	1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati
j	1902	Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): – contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

NC - NOMENCLATURA COMBINATA

Reg. (UE) n. 1001/2013 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune



REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1001/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2013

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

NC – NOMENCLATURA COMBINATA

Sezione I	
Animali vivi e prodotti del regno animale	
1 Animali vivi	11
2 Carni e frattaglie commestibili	14
3 Fesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acqua-	27

Sezione IV

Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici 73

NC - NOMENCLATURA COMBINATA

0306 14 10 a 0306 14 90

Granchi

Sono considerati come «granchi» una grandissima varietà di crostacei a chele, di dimensioni molto diverse, che si distinguono dalle aragoste, dai gamberi di mare, dagli scampi e dai gamberetti d'acqua dolce, per mancanza di una coda carnosa articolata che caratterizza questi ultimi.

1604 20 05

Preparazioni di surimi

Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0304 99 10.

Le preparazioni classificate nella presente sottovoce sono ottenute dal surimi mescolato ad altri prodotti (per esempio: farina, fecola, proteine, carne di granchio, spezie ed altri aromatizzanti, coloranti) che sono sottoposti a trattamento termico; esse sono presentate allo stato congelato.



REGOLAMENTO (UE) n. 756/2011 CLASSIFICAZIONE DI TALUNE MERCI NELLA NOMENCLATURA COMBINATA

Prodotto costituito da (% del peso):

- pesce crudo (in pezzi) del genere Mullus 64 %
- gamberetti crudi 10 %
- verdure crude 26 % presentato su uno stecchino di legno.



L'aggiunta di verdure al pesce/gamberetti (crudi) presentati su uno stecchino di legno è considerata una preparazione. È pertanto esclusa la classificazione nel capitolo 3.

Il prodotto deve pertanto essere classificato nella voce 1604 come preparazione di pesci.

art.35 - Informazioni obbligatorie

Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1169/2011, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'allegato I del presente regolamento commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine e dal loro metodo di commercializzazione, possono essere offerti per la vendita al consumatore finale o a una collettività solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino:



a) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;



- b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "...pescato..." o "...pescato in acque dolci..." o "...allevato...";
- 4

c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto nella prima colonna dell'allegato III del presente regolamento;



- e) il termine minimo di conservazione, se appropriato;
- d) se il prodotto è stato scongelato.



il requisito di cui alla lettera d) non si applica:

- agli ingredienti presenti nel prodotto finito;
- agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;
- ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all'allegato III, sezione VIII, del Regolamento (CE) n. 853/2004.

L'indicazione di scongelato non si applica:

- agli ingredienti presenti nel prodotto finito;



DG PEMAC

Prot. Uscita del 12/12/2014 Numero: 0025798

Numero: UUZ3/30

Oggetto: Circolare sugli adempimenti in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici ai sensi del Reg.(CE) 1224/2009, del Reg.(UE) 404/2011 e del Reg.(UE) 1379/2013.

La presente deroga non trova applicazione nell'ambito della ristorazione, dove resta l'obbligo di indicare se il prodotto è scongelato, quando gli stessi subiscono lo scongelamento per l'immediata preparazione delle pietanze in favore della clientela.





E va, altresì detto che l'Italia è il solo paese dell'Unione europea, eccezion fatta per Cipro (*fonte Hotrec*) in cui la segnalazione dell'utilizzo di materie prime congelate o surgelate deve essere indicato.

Frode in commercio: ristoratore deve sempre indicare che il prodotto è surgelato

Cassazione penale , sez. III, sentenza 27.06.2005 nº 24190

E' configurabile il tentativo di frode nell'esercizio del commercio, ex artt. 56 e 515 c.p., e si verifica quando l'alienante compie atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare all'acquirente una cosa per un'altra ovvero una cosa, per origine, qualita' o quantita' diversa da quella pattuita o dichiarata.

Puo' costituire il tentativo del delitto di frode in commercio anche il semplice fatto di non indicare nella lista delle vivande poste sui tavoli di un ristorante che determinati prodotti sono congelati, perchè il ristorante ha l'obbligo di dichiarare la qualita' della merce offerta ai consumatori.

DENOMINAZIONE DELLA SPECIE

Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali 2 marzo 2002

Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo

Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali 14 gennaio 2005

Denominazione in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale, ai sensi del regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione del 22 ottobre 2001.

Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali 25 luglio 2005

Modifiche ed integrazioni all'elenco delle denominazioni commerciali dei prodotti ittici, allegato al decreto ministeriale 14 gennaio 2005.

Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali 31 gennaio 2008 Denominazione in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale, modifiche ed integrazioni la Decreto 25 luglio 2005.

Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali 5 dmarzo 2010

Denominazione in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale.

Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali 23 dicembre 2010

Denominazione in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale.

Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali 12 agosto 2011

Attribuzione della denominazione in lingua italiana di alcune specie ittiche.

Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali 19 novembre 2012

Integrazione all'elenco delle denominazioni in lingua italiana di alcune specie ittiche di interesse commerciale ai sensi del Regolamento (CE) n. 104/2000 art. 4.

DENOMINAZIONE DELLA SPECIE

ELENCO DELLE DENOMINAZIONI IN LINGUA ITALIANA


G H Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DELLE SPECIE ITTICHE DI INTERESSE COMMERCIALE

D.M. 31.01.2008 e s.m.i.

PESCI


Ordine	Famiglia	Specie	Denominazione
Acipenseriformes	Acipenseridae	Acipenser baerii	Storione siberiano
Acipenseriformes	Acipenseridae	Acipenser gueldenstaedtii	Storione danubiano
Acipenseriformes	Acipenseridae	Acipenser medirostris	Storione verde
Acipenseriformes	Acipenseridae	Acipenser naccarii	Storione cobice
Acipenseriformes	Acipenseridae	Acipenser naccarii X	Storione cobice ibrido
		Acipenser baeri	
Acipenseriformes	Acipenseridae	Acipenser nudiventris	Storione glatdick
Acipenseriformes	Acipenseridae	Acipenser ruthenus	Storione sterleto
Acipenseriformes	Acipenseridae	Acipenser stellatus	Storione stellato
Acipenseriformes	Acipenseridae	Acipenser sturio	Storione
Acipenseriformes	Acipenseridae	Acipenser transmontanus	Storione bianco
Acipenseriformes	Acipenseridae	Huso huso	Storione ladano
Anguilliformes	Anguillidae	Anguilla anguilla	Anguilla
Anguilliformes	Anguillidae	Anguilla japonica	Anguilla giapponese



version of the ASFIS List with Arabic, Chinese and Russian names

Database ASFIS dell'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO)

1 10	Taglia	Arial - 10	- A A	= <u>=</u> ≫-	sto a capo Generale		Normal She	eet1 Normale	Neutrale Valore non v	Valore valido		Σ Somma auto
lla -	Copia	G C S	ð - A -		nisci e centra = 9	6 000 000 to Formattazion	e Formatta Calcolo	Cella collegata	Cella da cont Input	Nota	Inserisci Elin	Riempimen
1	Copia formato	9 0 2	× 4		nistre centra	condizionale	r come tabella r	Consconegue	Manual Impar	Nota		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Appr	nti (a	Carattere	Te	Allineamento	Ni Ni	umen 🖼		Still			6	elle
N	1 •	f _{sc} State	_data									
A	В	c	D	E TELEVISION OF THE PERSON	F	G	Н	200000000000000000000000000000000000000	1	K	L	M
SCAAP			fic_name	English_name	French_name	Spanish_name	Arabic_name	Chinese_name	Russian_name	Author	Family	Order SCOMBROIDEI
	17503005XX BX 69401003XX WE	the Colonia Co		Marlins nei	Makaires noa	Agujas nep					Istiophoridae Holothuriidae	HOLOTHUROIDEA
	22810XXXXX VV					-					Oplophoridae	NATANTIA
	22830XXXXX WJ			-							Nematocarcinidae	NATANTIA
	77110001XX QV		,50					鼠尾彈			Sargassaceae	PHAEOPHYCEAE
	78705015XX QV			+		_		ванья.			Solieriaceae	RHODOPHYCEAE
	14002016XX WE	The state of the s									Cuprinidae	CYPRINIFORMES
	14118087XX WE		00	Heterobranchus catfish nei							Clariidae	SILURIFORMES
	17719002XX QF			Parachanna snakeheads nei				副極尖			Channidae	OTHER PERCIFORMES
	32111015XX FQ	The state of the s						The second			Histioteuthidae	CEPHALOPODA
	14806021XX QN	and the service of th									Macrouridae	GADIFORMES
	14806022XX QK		(DD								Macrouridae	GADIFORMES
	15103022XX IXX	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	107A									SYNGNATHIFORMES
	17002208XX 1W			Coralgroupers nei							Serranidae	PERCOIDEI
	10901017XX QU	X Scymnodon spp		Soymnodon dogfishes nei	Squales-grogneurs noa	Tiburones brujas nep					Squalidae	SQUALIFORMES
	12105013XX JNJ	X Sardinops spp		Pilchards nei	Pilchards noa	Sardinas nep					Clupeidae	CLUPEIFORMES
	23143088XX GY	'X Geryon spp		Geryons nei	Géryons noa	Geriónes nep					Geryonidae	BRACHYURA
	17213XXXXX VY	X Uranoscopidae		Stargazers nei	Uranoscopes noa	Miracielos, miraestellas nep					Uranoscopidae	TRACHINOIDEI
	17713XXXXXX VV	X Tripterygiidae		Threefin blennies nei	Triptérygidés no a	Peces tres aletas nep					Tripterygiidae	OTHER PERCIFORMES
	17602021XX QJ	X Tetragonurus spp		Squaretails nei		Tetragonurus nep					Tetragonuridae	STROMATEOIDEI, ANABANTOID
	15106XXXXX VU	X Syngnathidae		Pipelishes, seahorses nel	Syngnathes, hippocampes	nca Cabalitos de mar nep					Syngnathidae	SYNGNATHIFORMES
	17208XXXXXX JIX	Percophidae		Duckbills nei		1					Percophidae	TRACHINOIDEI
	14502XXXXX JD			Deep-sea spiny eels nei	Notacanthidés no a	Anguilas espinosas nep					Notacanthidae	NOTACANTHIFORMES
	17606XXXXX VT			Driftfishes nei	Dérivants noa	Derivantes nep					Nomeidae	STROMATEOIDEL, ANABANTOID
	14308XXXXX IVX											ILLIFORMES
	14309XXXXX IK>	10000	•1			1		•	1 .		. 1	ILLIFORMES
	16501009XX GX		1l n	ome so	~1e n f1f1 <i>(</i>	CO d1 C1	ascuma	snecte.	quale rip	nortato	n nel	JFORMES
	13801009XX VX		11 11	Offic 30		o ui ci	asculla	Specie	quare 11	ortaic	, 1101	ACIFORMES
	143XXXXXXX XA											ILLIFUHMES
	31606006XX IZX		-:-+-		- f	Tioms E	: -1- D	- 41	1 -4 - 1	A CEIC	1.1	VIA
	30705002XX UX		SISTE	ema an	niorma	zione r	ish base	o nei	database	ASEIS	aeı-	ROPODA IFORMES
	14122XXXXXX00 PX 14122090XX00 PX	POT 100 POT 10	01000	711100 00 11	11011110	ZIOIIC I	ioiiD ao c	0 1101	and and and a	110110	401	FORMES
	17719001XX00° GX		1.			1. 1.	_	4.		<i>i</i> —		and the state of t
	17059051XX00 AX		L'orc	101117701	710110 11	var l'alim	antazio	നമമി'ം	ıgricoltura	$_{\Delta}$ (E Δ C	11 00	DIDEI
	14110002XX00° IXF		1 015	alliLLdi	TIOHE L	ici i ailili	iciitazio.	110 0 16	ignicontura	$I \cap I \cap I$	<i>)</i> 1, 30	IFORMES
	13801076XX00 TX	110100	C	,	1				0	\	//	ACIFORMES
	19008XXXXX JH		1 1									AODONTIFORMES
	17325XXXXX JB		del	caso;								DIDEI
	19509001XX JE	V. 1	uci	caso,								IFORMES
	14501XXXXX JG	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		-								CANTHIFORMES
	16202XXXXX XJ											RMES
	19201XXXXXX JM			Clinglishes nei	Gobiésocidés no a	Pejesapos nep					Gobiesocidae	GOBIESOCIFORMES
				Ladylishes nei	Harris T. S.	Malachos nep					Elopidae	ELOPIFORMES
	12901003XX JZ			Spinyfins nei		Malcarados nep					Diretmidae	BERYCIFORMES
	12901003XX JZ 16103XXXXX QN	X Diretmidae										
				Clinids fishes nei	Clinidanca	Trambollos nep					Clinidae	OTHER PERCIFORMES
	16103XXXXX QN	X Clinidae			Clinids noa Poissons faucons noa	Trambollos nep Chinos, halcones nep					Clinidae Cirrhitidae	OTHER PERCIFORMES PERCOIDEI
	16103XXXXX QA 17714XXXXX XY	X Clinidae X Cirrhitidae		Clinids fishes nei	Tank bar course							



DENOMINAZIONE UFFICIALE IN LINGUA ITALIANA DELLA SPECIE ITTICHE

L'allegato annovera 940 specie:

Va inoltre considerato che di queste specie, molte sono state indicate con la specie sostituita da ssp., in cui sono comprese tutte le possibili varianti o specie di un genere (circa altre 700-800).


Sono in attesa di essere autorizzate dal Ministero e recepite nel nostro ordinamento dal oltre una ottantina di proposte di denominazione provvisoria (avanzate dalle regioni Veneto ed Emilia-Romagna).

- 603 specie di pesci teleostei
- 52 specie di selaci
- 76 specie di molluschi bivalvi
- 20 specie di gasteropodi
- 59 specie di molluschi cefalopodi
- 126 specie di crostacei
- 3 specie di echinodermi
- 1 specie di tunicati
- 2 prodotti conservati

REGOLAMENTO (UE) n. 404/2011


art. 68

Per i prodotti non preimballati della pesca e dell'acquacoltura le informazioni obbligatorie elencate al paragrafo 1 possono essere fornite per la vendita al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster.



Per alcune specie ittiche è ammessa una sola denominazione ufficiale, per altre ne sono ammesse 2 o 3.






Occhiata

Suacia o Zanchetta



Cefalo o Cefalo dorato o Lotregano (Liza aurata)

Per molte specie, nella denominazione commerciale compare un aggettivo che in genere mette in rilievo una caratteristica morfologica o indica l'area geografica di provenienza.



Cernia rosa (Cephalopolis sonnerati)



Cernia atlantica (Acanthistius brasilianus)

Per le specie del mediterraneo la denominazione commerciale ufficiale in lingua italiana non comprende mai l'aggettivo "mediterraneo". (nella prime stesure dell'elenco, il termine "mediterraneo" era invece frequentemente utilizzato).



Gambero rosa (Parapenaeus Iongirostris) (nel DM 27 marzo 2002 indicato come Gambero rosa mediterraneo)



Pagro (Pagrus pagrus) (nel DM 27 marzo 2002 indicato come Pagro mediterraneo)

Alcuni prodotti ittici hanno la stessa denominazione ufficiale in lingua italiana anche se appartenenti a generi diversi



Vongola del Pacifico (Tawera gayi)



Vongola del Pacifico (Paphia undulata)

DENOMINAZIONE DELLA SPECIE

D.M. 27 marzo 2002

art.3 comma 2: "L' autorità sanitaria di controllo provvede a stabilire la denominazione provvisoria nel caso di commercializzazione di specie non incluse nell'elenco....(allegato A del Decreto 31.01.2008) dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali".





denominazione categoria REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011

All. VII parte B Ingredienti designati con la denominazione di una categoria piuttosto che con una denominazione specifica

Fatto salvo l'articolo 21, gli ingredienti che appartengono a una delle categorie di alimenti sottoelencate e che sono componenti di un altro alimento possono essere designati con la denominazione di tale categoria invece che con la denominazione specifica.



- Ingredienti e composizione:

Pesce 50%, farina di grano tenero, acqua, olio vegetale, farina di riso, sale, lievito, spezie: paprika. Olio di frittura: Olio vegetale

REGOLAMENTO (UE) n.1379/2013

art. 37

Qualsiasi specie di pesce che costituisca un ingrediente di un altro alimento, può essere denominata "pesce", purché la denominazione e la presentazione di tale zi mento non facciano riferimento a una precisa specie.

METODO DI PRODUZIONE

L'indicazione del metodo di produzione comporta una delle seguenti menzioni:

Prodotto pescato in mare: Pescato

Prodotto della pesca

Prodotto pescato in acque interne:

Pescato in acque dolci

Prodotto della pesca in acque dolci

Prodotto di acquacoltura: Allevato

Prodotto di acquacoltura

CIRCOLARE n. 21329 del 27.05.2002

Per quelle specie che sicuramente sono catturate in mare (es. acciughe, sardine, sgombri, ecc.) è consentito omettere, nella vendita al consumatore finale, il metodo di produzione.


art. 38 - Indicazione della zona di cattura o di produzione

L'indicazione della zona di cattura o di produzione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c) reca:

a) nel caso di pictotti della 2 sca catturati in mare, la denominazione scritta della sottozona o divisione compresa nelle zone di pesca della FAO, nonché la denominazione di tale zona espressa in termini comprensibili per il consumatore, oppure una carta o un pittogramma indicante detta zona o, a titolo di deroga da tale requisito, per i prodotti della pesca catturati in acque diverse dall'Atlantico nord-orientale (zona di pesca FAO 27) e dal Mediterraneo e dal Mar Nero (zona di pesca FAO 37), la denominazione della zona di pesca FAO;

In aggiunta gli operatori possono indicare una zona di cattura o di produzione più precisa.


REGOLAMENTO (UE) n.1379/2013 DENOMINAZIONE DELLA ZONA DI PESCA FAO




per i prodotti della pesca catturati in acque diverse dall'Atlantico nord-orientale (zona di pesca FAO 27) e dal Mediterraneo e dal Mar Nero (zona di pesca FAO 37) Area 18 (Mare Artico) Area 21 (Atlantico, Nordovest) Area 31 (Atlantico, Occidentale Centrale) Area 34 (Atlantico, Orientale Centrale) Area 41 (Atlantico, Sudovest) Area 47 (Atlantico, Sudest) Area 48 (Atlantico, Antartico) Area 51 (Oceano Indiano, Occidentale) Area 57 (Oceano Indiano, Orientale) Area 58 (Oceano Indiano, Antartico and Meridionale) Area 61 (Pacifico, Nordovest) Area 67 (Pacifico, Nordest) Area 71 (Pacifico, Occidentale Centrale) Area 77 (Pacifico, Orientale Centrale) Area 81 (Pacifico, Sudovest) Area 87 (Pacifico, Sudest) Area 88 (Pacifico, Antartico)


www.fao.org/fishery/cwp/handbook/h/en

INDICAZIONE DELLE ZONE DI CATTURA Oceano Atlantico






INDICAZIONE DELLE ZONE DI CATTURA Mar Mediterraneo (Sottozone)




INDICAZIONE DELLE ZONE DI CATTURA Mar Mediterraneo



Mediterraneo occidentale (Sottozona 37.1)

Sardegna (Division 37.1.3)



Mediterraneo centrale (Sottozona 37.2)

Mar Adriatico (Divisione 37.2.1)

Mar Ionio (Divisione 37.2.2)



Mediterraneo orientale (Sottozona 37.3)

Mar Egeo (Division 37.3.1) Levante (Division 37.3.2)


Mar Nero (Sottozona 37.4)

Mar di Azov (Divisione 37.4.3) Mar Nero (Divisione 37.4.2) Mar di Marmara (Divisione 37.4.1)


Il Mar Mediterraneo è stato suddiviso in 30 sub-aree geografiche denominate GSA - Geographics Sub Areas.


Tali aree differiscono largamente per dimensioni e caratteristiche.

1	Mare di Alboran settentrionale			Coste meridionali della Sicilia	
2	Isole Alboran			Adriatico settentrionale	
3	Mare di Alboran meridionale			Adriatico meridionale	
4	Algeria			Ionio occidentale	
5	Isole Baleari			Ionio orientale	
6	Nord della Spagna		21	Ionio meridionale	
7	Golfo del Leone		22	Mare Egeo	
8	Corsica		23	Isola di Creta	
9	Mar Ligure e Tirreno settentrionale		24	Mar di Levante settentrionale	
10	Tirreno centro-meridion	ale	25	Isola di Cipro	
11	Mari di Sardegna	11.1 Sardegna Ovest 11.2 Sardegna Est	26	Mar di Levante meridionale	
12	Nord della Tunisia		27	Mar di Levante	
13	Golfo di Hammamet		28	Mar di Marmara	
14	Golfo di Gabes		29	Mar Nero	
15	Isola di Malta		30	Mar d'Azov	



Atlantico Nord orientale Zona FAO 27





INDICAZIONE DELLE ZONE DI CATTURA Sottozone e Divisioni

	Cottozone e Divisioni
Sottozona I	Mare di Barents
Sottozona II	Mar di Norvegia, Spitsberg e isola degli Orsi
Divisione II a	Mar di Norvegia
Divisione II b	Spitsberg e isola degli Orsi
Sottozona III	Skagerrak, Kattegat, Sund, Belt e Mar Baltico; Insieme il Sund e i Belt sono noti anche con il nome di Zona di transizione
Divisione III a	Skagerrak e Kattegat
Divisione III b,c	Sund e Belt o Zona di transizione
Divisione III b (23)	Sund
Divisione III c (22)	Belt
Divisione III d (24-32)	Mar Baltico
Sottozona IV	Mare del Nord
Divisione IV a	Mare del Nord settentrionale
Divisione IV b	Mare del Nord centrale
Divisione IV c	Mare del Nord meridionale
Sottozona V	Fondali dell'Islanda e delle Faer OEer
Divisione V a	Fondali dell'Islanda
Divisione V b	Fondali delle Faer OEer
Sottozona VI	Rockall, Costa nord-occidentale della Scozia costa dell'Irlanda settentrionale; la costa nord-occidentale della Scozia e la costa dell'Irlanda settentrionale sono altresì denominate Fondali ad occidente della Scozia
Divisione VI a	Costa nord-occidentale della Scozia e costa dell'Irlanda settentrionale o Fondali ad occidente della Scozia
Divisione VI b	Rockall
Sottozona VII	Mar d'Irlanda, Fondali ad occidente dell'Irlanda, Banco del Porcupine, la Manica orientale e occidentale, Canale di Bristol, Celtic Sea settentrionale e meridionale e Fondali a sud-ovest dell'Irlanda - orientali e occidentali
Divisione VII a	Mar d'Irlanda
Divisione VII b	Fondali ad occidente dell'irlanda
Divisione VII c	Banco del Porcupine
Divisione VII d	La Manica orientale
Divisione VII e	La Manica occidentale
Divisione VII f	Canale di Bristol
Divisione VII g	Celtic Sea settentrionale
	Celtic Sea meridionale
Divisione VII j	Fondali a sud-ovest dell'Irlanda - orientali
Divisione VII k	Fondali a sud-ovest dell'Irlanda - occidentali
Sottozona VIII	Golfo di Biscaglia (o di Guascogna)
Divisione VIII a	Golfo di Biscaglia (o di Guascogna) settentrionale
Divisione VIII b	Golfo di Biscaglia (o di Guascogna) centrale
Divisione VIII c	Golfo di Biscaglia (o di Guascogna) meridionale
Divisione VIII d	Fondali al largo del Golfo di Biscaglia (o di Guascogna)
Divisione VIII e	Fondali ad ovest del Golfo di Biscaglia (o di Guascogna)
Sottozona IX	Acque portoghesi Acque portoghesi
Divisione IX a	Acque portoghesi orientali
Divisione IX b	Acque portoghesi occidentali
Sottozona X	Fondali delle Azzorre

Sottozona XII

Divisione XIV a

Divisione XIV b

Sottozona XIV

Fondali a nord delle Azzorre

Fondali ad est della Groenlandia

Fondali a nord-est della Groenlandia

Fondali a sud-est della Groenlandia

- ► Per i prodotti pescati nelle zone FAO 27 e 37, nella vendita al dettaglio, non deve essere indicato il nome della zona FAO (es. Mar Mediterraneo o Oceano Atlantico Nord Orientale), ma i nomi delle sottozone e delle divisioni.
- ► Nella vendita al dettaglio, per i prodotti pescati in mare non devono essere riportati i riferimenti alla numerazione della zona FAO (es. zona FAO 37.1.3).



ESEMPI DI CORRETTE INDICAZIONI

- Prodotto pescato al largo di Chioggia
- 1°) Mediterraneo centrale (sottozona)
- 2°) Mar Adriatico (ulteriore definizione dell'area che in questo caso corrisponde con la divisione FAO) oppure carta o pittogramma.
- Prodotto pescato al largo di Gallipoli
- 1°) Mar Jonio (divisione)
- 2°) Golfo di Taranto (ulteriore definizione dell'area) oppure carta o pittogramma.
- Prodotto pescato al largo di Sestri Levante
- 1°) Mediterraneo occidentale (sottozona)
- 2°) Mar Ligure (ulteriore definizione dell'area che in questo caso corrisponde con la GSA) oppure carta o pittogramma.

In aggiunta gli operatori possono indicare una zona di cattura o di produzione più precisa (indicazione volontaria se comunque disponibile.

ESEMPI DI CORRETTE INDICAZIONI

- usando il nome della sottozona FAO 37.1
- Catturato nel Mediterraneo occidentale + Mar ligure oppure div. Sardegna (come nome più comprensibile (clarification) viene utilizzato il nome della GSA oppure della divisione);
- Catturato nel Mediterraneo occidentale + carta;
- Catturato nel Mediterraneo occidentale + pittogramma.
- usando il nome della divisione FAO 37.1.3
- Catturato nel Mar di Sardegna + Mar ligure;
- Catturato nel Mar di Sardegna + carta;
- Catturato nel Mar di Sardegna + pittogramma.

In aggiunta gli operatori possono indicare una zona di cattura o di produzione più precisa (indicazione volontaria se comunque disponibile) es. pescato davanti alla costa di Varazze.

art. 38 - Indicazione della zona di cattura o di produzione

L'indicazione della zona di cattura o di produzione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c) reca:

...omissis....

b) nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, la menzione del corpo idrico di origine dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto;

In aggiunta gli operatori possono indicare una zona di cattura o di produzione più precisa.

Deve essere indicato sia il nome del corpo idrico (fiume, lago, ecc.) che il paese dove è stato catturato: es.: pescato in acque dolci Tiefer See — Germania, Lago Trasimeno — Italia, Fiume Mekong — Repubblica Popolare cinese.

art. 38 - Indicazione della zona di cattura o di produzione

L'indicazione della zona di cattura o di produzione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c) reca:

...omissis....

c) nel caso di prodotti dell'acquacoltura, la menzione dello Stato membro o del paese terzo in cui il prodotto ha raggiunto oltre la metà del suo peso finale o è rimasto oltre la metà del periodo di allevamento o, nel caso di molluschi e crostacei, è stato sottoposto alla fase finale del processo di allevamento o di coltura per almeno sei mesi.

In aggiunta gli operatori possono indicare una zona di cattura o di produzione più precisa.

Se la fase finale di allevamento o di coltivazione in Paese è stata inferiore ai 6 mesi, il Paese interessato non può figurare in etichetta come Paese di origine/provenienza.

Ad esempio nel caso di molluschi bivalvi coltivati nel Paese A ed esportati nel Paese B, per completare il periodo di allevamento per gli ultimi 3 mesi, il Paese di origine/provenienza che deve comparire sarà il Paese A.

Esempio: gli allevatori di mitili di Oristano acquistano i molluschi in Spagna e li rifiniscono in acque del Golfo per 30 giorni. Nell'etichetta dovrà comparire l'indicazione "ALLEVATO SPAGNA".



Tuttavia, su base volontaria, gli operatori del settore alimentare possono aggiungere informazioni più dettagliate sugli attrezzi utilizzati, come gli attrezzi elencati nelle colonne 2 e/o 3 dell'allegato III al regolamento.

		ALLEGATO III			
	IFORMAZIONI SUGII ATTREZZI DA PESCA				
Informazioni obbligatorie sulla catego di attrezzi da pesca	2	Informazioni più dettagliate sui corrispondenti attrezzi e codici, conformemente al regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione (¹) ed al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (³)			
Sciabiche	Γ	Sciabica da spiaggia	SB		
		Sciabica danese	SDN		
		Sciabica scozzese	SSC		
		Sciabica a coppia	SPR		
Reti da traino	Γ	Sfogliare	TBB		
		Reti a strascico a tavoloni	ОТВ		
		Reti a strascico in coppia	PTB		
		Reti da traino pelagica a divergenti	ОТМ		
		Reti da traino pelagiche a coppia	PTM		
		Reti da traino gemelle a divergenti	OTT		
Reti da imbrocco e reti analoghe	Г	Reti da posta (ancorate)	GNS		
		Reti da posta derivanti	GND		
		Reti da posta circuitanti	GNC		
		Tremagli	GTR		
		Reti combinate (da imbrocco-tremagli)	GTN		
Reti da circuizione e reti da racco	F	Ciancioli	PS		
		Lampare	LA		
		Reti da raccolta manovrate da natanti	LNB		
		Reti da raccolta fisse manovrate da terra	LNS		
Ami e palangari	Γ	Lenze a mano	LHP		
		Lenze a mano e lenze a canna (meccanizzate)	LHM		
		Palangari fissi	LLS		
		Palangari derivanti	LLD		
		Lenze al traino	LTL		
Draghe	Γ	Draghe tirate da natanti	DRB		
		Draghe a mano usate a bordo di un natante	DRH		
		Draghe automatiche, inclusa la draga aspirante	HMD		
Nasse e trappole	Γ	Nasse (trappole)	FPO		
(*) Regolamento (CE) n. 26/2004 dell. (CU L S del 9.1.2004, pag. 25). (*) Regolamento di esecuzione (UE) n. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio di comune della pasca (CU L 112 de	9.1.2004, pag. 25). di escuziona (UE) n. 4/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regola 2009 del Consiglio cli tattinisce un regime di controllo comunitazio per pazantire il rispetto delle norme della s				





ALLEGATO III


INFORMAZIONI SUGLI ATTREZZI DA PESCA


Informazioni obbligatorie sulla categoria di attrezzi da pesca	Informaz regolamento	i più dettagliate sui corrispondenti attrezzi e codici, conformemente al E) n. 26/2004 della Commissione (¹) ed al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (²)			
Sciabiche	Sciabica da	iaggia	SB		
	Sciabica das	æ	SDN		
	Sciabica sco	ese	SSC		
	Sciabica a o	pia	SPR		
Reti da traino	Sfogliare		TBB		
	Reti a stras	o a tavoloni	ОТВ		
	Reti a stras	o in coppia	PTB		
	Reti da trai	pelagica a divergenti	ОТМ		
	Reti da trai	pelagiche a coppia	PTM		
	Reti da trai	gemelle a divergenti	ОТТ		
Reti da imbrocco e reti analoghe	Reti da pos	(ancorate)	GNS		
	Reti da pos	derivanti	GND		
	Reti da pos	circuitanti	GNC		
	Tremagli		GTR		
	Reti combii	e (da imbrocco-tremagli)	GTN		
Reti da circuizione e reti da raccolta	Ciancioli		PS		
	Lampare		LA		
	Reti da raci	ta manovrate da natanti	LNB		
	Reti da raci	ta fisse manovrate da terra	LNS		
Ami e palangari	Lenze a ma		LHP		
	Lenze a ma	e lenze a canna (meccanizzate)	LHM		
	Palangari fi		LLS		
	Palangari de	vanti	LLD		
	Lenze al tra	۰	LTL		
Draghe	Draghe tira	da natanti	DRB		
	Draghe a n	so usate a bordo di un natante	DRH		
	Draghe aut	atiche, inclusa la draga aspirante	HMD		
Nasse e trappole	Nasse (trap)	le)	FPO		


(CU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).
(7) Regolamento di escuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell' 8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Conziglio che istituizce un regime di controllo comunitazio per garantire il rispetto delle norme della politica comune della paeca (CU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).











Attrezzo da pesca



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACOUACOLTURA

DG PEMAC Prot. Uscita del 22/10/2014 Numero: 0021371



API Associazione Piscicoltori Italiani Via del Perlar 37/a 37135 - Verona

> AMA Associazione Mediterranea Acquacoltori Via G. A. Guattani, 9 00161- Roma

RPM Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di porto

OGGETTO: Criticità Acquacoltura - Art. 35, comma 1, lettera c), Regolamento (UE) 1379/2013

In riferimento alla richiesta di chiarimenti, espressa dall'API - Associazione Piscicoltori Italiani - e dall'AMA - Associazione Mediterranea Acquacoltori, in data 6 ottobre

2014, si rappresei L'ar

ribadisce le infor imponendo l'indic o allevato e la cat colonna dell'alleg attrezzi da pesca esclusivamente

a motopescherecci muniti di opportuna licenza e nºUE

a motopescherecci muniti di opportuna licenza e nºUE.

Tale lettura è peraltro confermata con l'espresso richiamo alla prima colonna dell'allegato III del regolamento in oggetto, che elenca attrezzi che non trovano impiego in acquacoltura.

Pertanto, per i prodotti dell'acquacoltura non è obbligatorio indicare in etichetta la categoria di attrezzi da pesca utilizzati nella cattura di pesci.

Si prega il Reparto Pesca Marittima in indirizzo di volerne dare ampia diffusione agli organi di controllo e agli Uffici Marittimi competenti.



Circolare MIPAAF 20.12.2014 Attrezzo da pesca

In particolare, il riferimento alla categoria di

attrezzi da pesca si riferisce chiaramente non al prodotto allevato o prelevato in acquacoltura, ma esclusivamente ai pesci catturati, evidentemente mediante attrezzi da pesca in dotazione

Circolare MIPAAF 12.12.2014

ACQUE SALMASTRE Attrezzo da pesca



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARTITIMA E DELL'ACQUACOLTURA PEMAC III

DG PEMAC
Prot. Uscita del 12/12/2014
Numero: 0025798
Classifica:

Oggetto: Circolare sugli adempimenti in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici ai sensi del Reg.(CE) 1224/2009, del Reg.(UE) 404/2011 e del Reg.(UE) 1379/2013.

In merito alla particolarità delle acque salmastre, le indicazioni da apporre in etichetta sono le seguenti:

- in caso di acque salmastre interne (esempio: la Vallicoltura), si indicherà come metodo di produzione "pescato", senza ovviamente indicare alcuna categoria di attrezzo, e come zona il corpo idrico ed il Paese di origine o il Paese terzo di origine del prodotto o allevato.
- in caso di acque salmastre di laguna, si indicherà come metodo di produzione "pescato", indicando la categoria di attrezzi da pesca solo nel caso in cui si tratti di imbarcazioni munite di opportuna licenza e n°UE o allevato.

Nel caso il prodotto ittico sia catturato con tecniche (attrezzi) non comprese nell'allegato III (ad esempio la pesca a mano o immersioni), gli operatori del settore alimentare sono liberi di indicare la tecnica di pesca usata se lo desiderano, a condizione che siano fornite informazioni sia chiaro, inequivocabile e verificabile.






art. 35 - Informazioni obbligatorie

Per i prodotti non preimballati della pesca e dell'acquacoltura le informazioni obbligatorie elencate al paragrafo 1 possono essere fornite

per la vendita al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster.





REGOLAMENTO (UE) n.1379/2013 I MISCUGLI

Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche ...

... il cui metodo di produzione è diverso, occorre indicare il metodo di

produzione di ogni partita.

• ... le cui zone di cattura o i cui paesi di allevamento sono diversi, occorre indicare almeno la zona della partita quantitativamente più rappresentativa, con l'avvertenza che il prodotto proviene anch'esso, quando si tratta di un prodotto della pesca, da zone di cattura diverse e, quando si tratta di prodotti d'allevamento, da paesi diversi.





art. 39 - Informazioni supplementari facoltative

In aggiunta alle informazioni obbligatorie richieste a norma dell'articolo 35, le informazioni seguenti possono essere fornite su base volontaria:

- a) la data di cattura dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti dell'acquacoltura;
- b) la data dello sbarco dei prodotti della pesca o informazioni riguardanti il porto di sbarco dei prodotti;
- c) informazioni più dettagliate sul tipo di attrezzi da pesca ai sensi della seconda colonna dell'allegato III;
- d) nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, informazioni sullo Stato di bandiera del peschereccio che ha catturato tali prodotti;
- e) informazioni di tipo ambientale;
- f) informazioni di tipo etico e/o sociale;
- g) informazioni sulle tecniche e sulle pratiche di produzione;
- h) informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto.




anche le informazioni facoltative hanno delle regole

art. 39 - Informazioni supplementari facoltative

- Non sono fornite informazioni facoltative che non sia possibile verificare;
- L'indicazione delle informazioni facoltative non occupa lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sul marchio o sull'etichettatura;
- possono essere fornite a condizione che siano chiare e inequivocabili.



Può essere utilizzato un codice di risposta rapida (QR) contenente una parte o la totalità delle informazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1.








Pagello (Pagellus bogaraveo)



L'utilizzo di un codice QR può essere considerato come un metodo di integrazione delle informazioni obbligatorie da fornire nell'ambito dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento 1379/2013, ma non sostituisce tali informazioni. L'uso del codice QR è su base volontaria.















Comprueba tu etiqueta





Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al paragrafo 1 i piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purché non superino il valore di cui all'articolo 58, paragrafo 8, del Reg. (CE) n. 1224/2009.

REGOLAMENTO (CE) n. 1224/2009 art. 58

... purché non superino un valore pari a 50 Euro al giorno, per scontrino, per acquirente.



Nei prodotti della pesca sfusi le diciture dell'art. 35 Reg. (UE) n. 1379 vanno integrate con quelle riportate nell'art. 44 del Reg. (UE) n. 1169.

La norma speciale si integra sempre con la norma generale


articolo 44

Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati


... la fornitura delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria;

b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.






PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA NON PREIMBALLATI





Regolamento FIC



PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA NON PREIMBALLATI



Informazioni volontaria



Regolamento FIC

MACKEREL in olive oil Denominazione dell'alimento Net weight: 115g Peso netto Business name and address: xxx Morocco Operatore XX-YYY-ZZ Settore Alimentare Marchio sanitario

PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA PREIMBALLATI



Informazioni volontaria



Regolamento CMO



Regolamento FIC

Elenco ingredienti Ingredients: Mackerel (75%), → (quantità ingrediente olive oil, salt principale, allergeni) Best before end 10/2016 Termine minimo Keep in cool and dry place di conservazione Condizioni particolari di conservazione Codice a barre

PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA PREIMBALLATI

Informazione obbligatoria

Informazioni volontaria

Regolamento CMO

Regolamento FIC



DIFFICOLTA' APPLICATIVE

Difficoltà di identificare i prodotti per i quali sono prescritte o non sono prescritte le indicazioni (ad es. non prescritte per: prodotti marinati, ma prescritte per quelli salati).



Acciughe marinate.

SI



DIFFICOLTA' APPLICATIVE

Confusione fra prodotti preparati – preparazioni – prodotti trasformati (non corrispondenza delle definizioni delle diverse tipologie di prodotti con quelle riportate dai Regolamenti del c.d. "Pacchetto igiene").





Indicazioni non prescritte per: prodotti pastellati e panati, preparazioni a base di surimi, omogenizzati per l'infanzia.









Confusione fra le vecchie e le nuove denominazioni a seguito dell'emanazione di diversi Decreti Ministeriali di integrazione e correzione delle denominazioni ufficiali.

DM 27/03/2002	DM 14/01/05	DM 25/07/05
Gadus morhua morhua MERLUZZO	Gadus morhua MERLUZZO	Gadus morhua MERLUZZO NORDICO
Gadus morhua callarias MERLUZZO		
Gadus macrocephalus MERLUZZO	Gadus macrocephalus MERLUZZO DEL PACIFICO	Gadus macrocephalus MERLUZZO NORDICO
Merluccius merluccius NASELLO O MERLUZZO ARGENTATO	Merluccius merluccius NASELLO	Merluccius merluccius NASELLO O MERLUZZO
Octopus macropus POLPO	Octopus macropus POLPESSA	Octopus macropus POLPESSA o POLPO MACCHIATO
Scomber japonicus colias LANZARDO o LACERTO	Scomber japonicus LANZARDO o LACERTO	Scomber japonicus LANZARDO o SGOMBRO OCCHIONE

Non è chiaro se le specie ittiche che non hanno ancora una denominazione ufficiale possano ugualmente essere commercializzate.



Testa nuda Alepocephalus rostratus



Mora Mora moro



Centrolofo viola Schedophilus ovalis



Fieto Stromateus fiatola

Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 Misure urgenti per la crescita del Paese art. 59 comma 14

Al fine di fornire una più dettagliata informazione al consumatore ed incrementare lo sviluppo concorrenziale del mercato ittico, i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione dei prodotti della pesca possono utilizzare nelle etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al consumatore, la dicitura «prodotto italiano» o altra indicazione relativa all'origine italiana o alla zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia.



Decreto Ministeriale 24 luglio 2013 Modalità applicative di cui all'art. 59, commi 14 e 15, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ai fini della definizione dell'attestazione di origine

"prodotto italiano"

art. 2 - Definizioni

attestazione di origine: la dicitura "prodotto italiano" o altra indicazione relativa all'origine italiana o alla zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia riportata nelle etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al consumatore finale (Reg. CE n. 2065/2001);

prodotto italiano: i prodotti provenienti dall'attività di pesca professionale esercitata da pescherecci battenti bandiera italiana nelle GSAs di cui all'All. I al presente decreto, ovvero provenienti da impianti di acquacoltura in acque dolci, salmastre o marine del territorio nazionale;

Decreto Ministeriale 24 luglio 2013 Modalità applicative di cui all'art. 59, commi 14 e 15, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ai fini della definizione dell'attestazione di origine



art. 3

I soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione di prodotti della pesca ...

- 1) devono acquistare i prodotti direttamente da imprese di pesca, anche cooperative o da organizzazioni dei produttori che registrino nella documentazione prevista dal Reg. (CE) n. 1224/2009 l'indicazione di una delle sottozone FAO espresse con la denominazione delle GSAs di cattura ovvero da imprese di acquacoltura che forniscano le informazioni relative alla provenienza del prodotto attraverso le registrazioni previste dall'art. 9 del D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 148; "prodotto italiano
- 2) sono tenuti a rilasciare la nota di vendita prescritta dal Reg. (CE) n. 1224/2009 essendo considerati acquirenti registrati.



Difficoltà nell'identificazione della specie e nell'indicazione della denominazione scientifica

soprattutto da parte dei pescatori.

Nei miscugli di specie diverse (misti per zuppa, misti per frittura) difficoltà nell'indicare tutte le informazioni per tutte specie ittiche presenti.



REGOLAMENTO (UE) n.1379/2013

Difficoltà nell'aggiornare i software per l'emissione dei documenti di accompagnamento o per l'elaborazione delle etichette.


UCC/EAN-128



(02) 08032089000079(15) 030500(37) 75(10) C08XA123

	(EE 18	FATTURA n. 31/e
RIFERIMENTI DOC.	<i>S</i>	n
P. IVA CLIENTE		
Quantità Artico	lo Descrizione	Prezzo Sc. Importo
Ka 13.4	Capponi	18,00 241,00
V	Destisi	
12 4. 3 12 8. 3	Rescetvice	7 30 60,59
V =	1/2000:	2.00 10.00
Ka 8.3	San Pietro	18.00 149.40
K-(0	Triclie	
26,7		12,50 86,25
28,6	Calaman	
26	Cappour	13,00 78,00
26,5	Gamber Ross	476
27.2	Gauben I	30,00 276,00
Kg 40	lesce Spada	12,50 500,00
PAGAMENTI		
PAGAMENTI	Joseph	IMPONIBILE 1754, L
-		IVA 10% 175,4
		NON IMPONIBILE O 1.929,8
		TOTALE FATTURA

Non è facile determinare o acquisire informazioni relative alla seconda indicazione della zona di cattura ovvero la denominazione della zona di cattura espressa in termini comprensibili per il consumatore.



> 03/03/2014 - INFO CONSUMATORI - DG MARE EUROPA

Vista l'entrata in vigore del Reg. UE n. 1379/2013, il cui capo IV dal 13 dicembre 2014 sostituisce il Reg. CE n. 104/2000, si chiedono gentilmente orientamenti interpretativi circa alcuni punti equivoci della norma. – L'art. 35, par. 1, lett. e), introduce tra le informazioni obbligatorie anche "il termine minimo di conservazione, se appropriato", cosa deve intendersi con "se appropriato"? – L'art. 35, par. 3, riproduce quanto previsto dal Reg. CE n. 2065/2001 relativamente ai miscugli di specie identiche, omettendo però il par. 1 di quest'ultimo regolamento rispetto ai miscugli di specie diverse. Quali informazioni devono ritenersi necessarie per questi ultimi?



REGOLAMENTO (UE) n.1169/2011

Quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato di questo alimento.

Modifiche del Reg. 1169/2011 con obbligo di indicazione del solo peso netto sgocciolato?



REGULATION (EU) No 1379/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of 11 December 2013

on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products, amending Council Regulations (EC) No 1184/2006 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulation (EC) No 104/2000

CHAPTER IV

CONSUMER INFORMATION

Article 35

Mandatory information

- 1. Without prejudice to Regulation (EU) No 1169/2011, fishery and aquaculture products referred to in points (a), (b), (c) and (e) of Annex I to this Regulation which are marketed within the Union, irrespective of their origin or of their marketing method, may be offered for sale to the final consumer or to a mass caterer only if appropriate marking or labelling indicates:
- (c) the area where the product was caught or farmed, and the category of fishing gear used in capture of fisheries, as laid down in the first column of Annex III to this Regulation;
- c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto nella prima colonna dell'allegato III del presente regolamento;





FISHERIES

European Commission > Fisheries > CFP > Market > Frequently asked questions



Maritime Affairs Fisheries 🚱 Atlas 😑 Forum 🗓 About us







Fisheries

Home

Policy

- Managing fish stocks
- Fisheries controls
- Illegal fishing (IUU)
- Aquaculture
- International
- Market organisation
- Organisation of the sector
- Consumer information
- The European Market Observatory
- European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) (2014-2020)
- State aid control

Advisory bodies

News and events

Contracts and funding

Documentation

About us

Help us improve

How to apply Regulation (EU) 1379/2013 on the Common Organisation of the Markets of Fishery and Aquaculture Products (CMO)

Questions & answers - updated 17/12/2014

On 11 December 2013, the European Parliament and the Council adopted this Regulation (the "CMO regulation").

It entered into force on 1 January 2014 (apart from the provisions on consumer information, which apply since 13 December 2014).

The regulation:

of regulation

- substantially changes EU funding in this field, reducing the previous 6 mechanisms to one - storage aid - which is itself due to disappear on 1 January 2019 (see Commission implementing regulation (EU) No. 1419/2013).
- provides for a new tool production & marketing plans (see Commission implementing regulation (EU) No 1418/2013) - mandatory since 1 January 2014.
 - These plans will help professional organisations with the day-to-day implementation of the Common Fisheries Policy's reform goals and allow them to manage their activities in a business-like and marketoriented manner.
- improves consumer information requirements, to help consumers make informed choices. These provisions, which complement

regulation (El http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/faq/index_en.htm apply since 1

These FAQs are designed to help all interested parties to better understand and correctly apply the CMO regulation. They have no formal legal status.

Acronyms & definitions used





Dal 13 dicembre si applica la nuova normativa sull'etichettatura dei prodotti ittici Ecco come troveremo le etichette nelle pescherie, al mercato e nei supermercati



pesce fresco



•denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico

·metodo dí produzíone: pescato o pescato in acque dolci o allevato

 origine (zona in cui il prodotto è stato catturato se pescato o raccolto se allevato)

 categoría deglí attrezzí da pesca

*prezzo

pesce congelato



 denominazione commerciale della specie completata dallo stato fisico "congelato" e il suo nome scientifico

·metodo di produzione: pescato o pescato in acque dolci o allevato

 origine (zona in cui il prodotto è stato catturato se pescato o raccolto se allevato)

· categoría deglí attrezzí da pesca

percentuale di glassatura

prezzo

pesce decongelato



 denominazione commerciale della specie completata dallo stato fisico "decongelato" o "scongelato" e il suo nome scientifico

 metodo di produzione: pescato o pescato in acque dolci o allevato

orígine, ovvero la zona in cui il prodotto è stato catturato se pescato o raccolto se allevato

· prezzo

 avvertenza "non rícongelare il prodotto, conservarlo in frigorifero e consumarlo entro 24 ore"

Alcune delle indicazioni potranno essere fornite tramite cartelloni o poster secondo le modalità previste dalla legge

A pocket guide to the EU's new fish and aquaculture consumer labels



http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_en.pdf

INDICAZIONI IN ETICHETTA PER PRODOTTI DELLA PESCA CONGELATI VENDUTI SFUSI

- Denominazione commerciale
- Metodo produzione
- Zona cattura e allevamento
- Categoria attrezzo di pesca
- TMC
- Modalità di conservazione
- Eventuali additivi
- % glassatura
- Data di congelamento o di 1° congelamento



REGOLAMENTO (UE) n. 1169/2011

art. 24 - Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento

La data di congelamento o la data di primo congelamento è indicata nel modo seguente:


- è preceduta dall'espressione «Congelato il ...»;
- le espressioni di cui al punto precedente sono accompagnate:
- dalla data stessa, oppure
- -dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta;
- la data comprende, nell'ordine e in forma chiara, il giorno, il mese e l'anno.





D.L.vo n. 110/1992

PRODOTTI SURGELATI



Per un consumo ideale: il prodotto conserva le sue caratteristiche ottimali se consumato entro la data riportata sulla confezione. Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e può essere conservato in frigorifero.

art. 6


- 1) la denominazione di vendita, completata dal termine "surgelato";
- 2) il **TMC**;
- 3) le istruzioni relative alla conservazione del prodotto dopo l'acquisto completate dalla indicazione della temperatura di conservazione o dell'attrezzatura richiesta per la conservazione;
- 4) l'avvertenza che il prodotto, una volta scongelato, non deve essere ricongelato e le eventuali istruzioni per l'uso (va consumato entro 24 ore);
- *5) lotto;*
- 6) indicazioni obbligatorie dall'art. 9 del Reg. UE n.1169/2011 e, ove previsto, del Reg. UE n. 1379/2013.

ETICHETTATURA DI ALCUNI TIPI PARTICOLARI DI CONSERVE

REG. (CE) n. 1536/92 - Conserve di Tonno e Palamita

Possono recare la denominazione di vendita di conserve di tonno ... i prodotti che ... sono preparati esclusivamente con pesci di una delle specie di cui al punto l dell'allegato:

- 1. Specie del genere Thunnus
- a) Tonno bianco o Alalunga (Thunnus alalunga)
- b) Tonno a pinne gialle (Thunnus albacares)
- c) Tonno rosso (Thunnus thynnus)
- d) Tonno obeso (Thunnus obesus)
- e) Altre specie del genere Thunnus
- 2. Tonnetti striati (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis)



ETICHETTATURA DI ALCUNI TIPI PARTICOLARI DI CONSERVE

Reg. (CE) n. 1536/92 – Conserve di Tonno e Palamita

Possono recare la denominazione di vendita di conserve di palamita ... i prodotti che ... sono preparati esclusivamente con pesci di una delle specie di cui al punto II dell'allegato:

- 1. Specie del genere Sarda
- a) Palamita a dorso rigato (Sarda sarda)
- b) Palamita del Pacifico orientale (Sarda chiliensis)
- c) Palamita dell'Oceano Indiano (Sarda orientalis)
- d) Altre specie del genere Sarda
- 2. Specie del genere Euthynnus ad eccezione della specie Euthynnus (Katsuwonus) pelamis
- a) Tonnetti comuni (Euthynnus alleteratus)
- b) Tonnetti orientali (Euthynnus affinis)
- c) Tonnetti neri (Euthynnus lineatus)
- d) Altre specie del genere Euthynnus
- 3. Specie del genere Auxis
- a) Melva (Auxis thazard)
- b) Auxis rochei







ETICHETTATURA DI ALCUNI TIPI PARTICOLARI DI CONSERVE

REG. (CE) n. 2136/89 - Conserve di Sardina



Le Sardine devono essere adeguatamente private della testa, delle branchie, della pinna caudale e dei visceri, esclusi uova, lattime e reni, nonché, a seconda delle presentazioni commerciali di cui trattasi, della colonna vertebrale e della pelle.







... grazie per l'attenzione.